

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 34 del 31.03.2016

ARTICOLO 1

RICHIAMO AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E ALLO STATUTO

- 1. Le Commissioni di nomina Consiliare sono previste dal T.U.E.L. n 267/2000 art.38 comma 6.
- 2. La costituzione di Commissioni permanenti di nomina Consiliare è prevista dall'articolo 10 del Regolamento del Consiglio Comunale nonché dagli articoli 22 e seguenti dello Statuto Comunale.

ARTICOLO 2

ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI

- 1. Il Consiglio Comunale, per tutta la durata in carica, può costituire, con criterio proporzionale, Commissioni permanenti e speciali, oltre a quelle previste dalla legge, stabilendone numero e competenze, e determinando il numero dei componenti.
- 2. La nomina dei componenti avviene, di norma, mediante voto segreto nel rispetto del criterio di proporzionalità.
 - Le Commissioni Consiliari devono essere elette dal Consiglio Comunale in modo da garantire la proporzionalità tra la maggioranza e l'opposizione. Ove il Consiglio Comunale decida la costituzione di una Commissione Consiliare avente funzioni di controllo e garanzie la Presidenza della stessa deve essere attribuita alle opposizioni.
- 3. Le norme di funzionamento delle commissioni sono stabilite dal presente "Regolamento delle Commissioni consiliari".
 - Le Commissioni esaminano preventivamente le più importanti questioni di competenza del Consiglio Comunale ed esprimono su di esse il proprio parere. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni, previa comunicazione al Sindaco e all'Assessore competente per materia, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli Enti delle Società partecipate e Aziende dipendenti dal Comune.
- 4. Le Commissioni restano in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 3

COMMISSIONI SPECIALI

- 1. Il Consiglio, con le modalità di cui all'articolo precedente, istituisce:
 - > commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive e di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;
 - > commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, di enti, società partecipate e di aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie.
- 2. Il Consiglio, all'atto della costituzione delle commissioni, deve indicare in modo sintetico e circostanziato l'oggetto dell'indagine o dell'inchiesta ed il termine di conclusione dei lavori.
- 3. Un terzo dei Consiglieri può richiedere l'istituzione di una commissione di inchiesta, indicandone i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
- 4. Il Regolamento determina le modalità di funzionamento delle commissioni speciali.

ARTICOLO 4

COMMISSIONE PER LO STATUTO ED I REGOLAMENTI

- 1. Il Consiglio Comunale nella prima sessione dopo la sua costituzione elegge la commissione per lo statuto ed i regolamenti comunali.
- 2. Il Presidente del Consiglio convoca la prima seduta ed insedia la commissione.
- 3. La Commissione elabora preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire nello statuto e nei Regolamenti, le coordina in uno schema redatto in articoli e lo sottopone, con proprio parere, all'approvazione del Consiglio.
- 4. Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, a scrutinio palese, i regolamenti previsti dalla legge e le relative modifiche.

COMMISSIONI SPECIALI

ARTICOLO 5

COMMISSIONI D'INDAGINE RISERVATA

- Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, può istituire al proprio interno commissioni d'indagine riservata sull'attività dell'amministrazione, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dai Revisori dei conti.
- La deliberazione che costituisce la commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine, nonché il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore.
- 3. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore, il Segretario Generale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'indagine od alla stessa connessi.
- 4. Per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione del Sindaco, di membri del Consiglio e della Giunta, dei Revisori, del Segretario Generale, dei Responsabili degli uffici e dei servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri Enti e Organismi. I soggetti invitati alle audizioni sono tenuti a presentarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio ed alle leggi vigenti in materia.
- 5. La redazione dei verbali delle commissioni viene effettuata da un funzionario comunale, che è incaricato, su proposta del coordinatore, dalla stessa commissione.
- 6. Nella relazione al Consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti, acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta, che non sono risultati direttamente od indirettamente connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.
- 7. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Sindaco i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che dovranno adottarsi dalla Giunta entro un termine prestabilito.
- 8. Con la presentazione della relazione al Consiglio, la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal coordinatore

consegnati al Segretario Generale, che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio del Comune.

ARTICOLO 6

COMMISSIONI DI STUDIO E CONSULTE

- 1. Il Consiglio Comunale può costituire commissioni temporanee, con l'incarico di studiare piani e programmi di particolare rilevanza per la comunità locale, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle Leggi e dallo Statuto. Delle commissioni di studio faranno parte i rappresentanti di tutti i gruppi o loro delegati, nonché dipendenti comunali o esperti esterni di comprovata competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio Comunale nella stessa deliberazione con la quale si costituisce la commissione medesima.
- 2. Il Consiglio stabilisce i tempi di lavoro entro i quali la commissione deve terminare i lavori.
- 3. Il Presidente della commissione riferisce al Consiglio alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.
- 4. E' riconosciuto altresì l'operato delle consulte del Comune, le quali svolgono attività di collaborazione consultiva e di ausilio all'indirizzo ed alla fase gestionale dei vari settori e degli interventi di competenza del Comune stesso. L'attuazione del presente comma è disciplinata dalla relativa delibera consiliare di istituzione.

ARTICOLO 7

COMPOSIZIONE E NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI

- 1. Il Consiglio Comunale, dopo aver istituito le Commissioni, procede contestualmente alla nomina dei loro componenti.
- 2. Nel rispetto dell'art. 2 ogni Commissione è composta da n°8 Consiglieri Comunali, di cui n°5 di maggioranza e n° 3 di minoranza. In caso di assenza il componente assente designa il sostituto.
- 3. La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza Consiliare è fatta dalla maggioranza, quella dei Consiglieri appartenenti alla minoranza è fatta dalla minoranza. In caso di mancata designazione dei componenti da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza, sono eletti i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purché sia rispettato il criterio proporzionale di cui ai precedenti commi. A parità di voti viene eletto il Consigliere più anziano d'età.
- 4. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo, che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione.
- 5. Alle commissioni permanenti partecipano, senza diritto di voto, il Sindaco e i membri della Giunta Comunale, competenti per materia, dei quali la commissione può comunque chiedere l'intervento; alle sedute partecipano altresì, se invitati, i dirigenti e i funzionari del Comune, a cui fa capo la responsabilità istruttoria delle pratiche, nonché gli amministratori e i dirigenti degli Enti, delle Società e delle Aziende partecipate e/o comunque dipendenti dal Comune.

ARTICOLO 8

PRESIDENZA E CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI

1. Il Presidente ed il Vice Presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno nella prima riunione della commissione, che viene

convocata ed insediata dal Presidente del Consiglio, entro trenta giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Qualora la commissione debba svolgere funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza della stessa deve essere attribuita ad un consigliere appartenente ad uno dei gruppi consiliari di minoranza.

- 2. In caso di assenza del Presidente della Commissione lo sostituisce il Vice Presidente.
- 3. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale.
- 4. Il Presidente è tenuto a convocare la commissione entro dieci giorni dalla richiesta, qualora sia sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.
- 5. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, del luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, mediante posta elettronica o nel loro domicilio, almeno quarantotto ore prima, esclusi i festivi, di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno.
- 6. Il Presidente predispone l'ordine del giorno, assicura il buon andamento dei lavori, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute, dà la parola secondo l'ordine di prenotazione.

ARTICOLO 9

DECADENZA

- 1. I componenti delle Commissioni che non intervengono a tre sedute consecutive della rispettiva Commissione, senza giustificato motivo, decadono dalla carica dietro segnalazione del Presidente della Commissione.
- 2. Il Consiglio Comunale provvede alla pronuncia della decadenza ed alla loro surroga a norma del presente regolamento.
- 3. Ai sensi dell'articolo 96 del T.U.E.L. n 267/2000 le commissioni come sopra individuate possono decadere se i Consigli e le Giunte, secondo le rispettive competenze con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario non li ritengano indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 10

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

- 1. La riunione della commissione consiliare permanente è valida quando sono presenti la metà dei componenti la Commissione.
- 2. Il Sindaco e gli Assessori possono sempre partecipare, con facoltà di relazione ed intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le commissioni.
- Per l'esame di specifici argomenti le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori anche Organismi associati, rappresentanti di forze sociali, politiche, economiche, ed in genere espressioni rappresentative della comunità locale.

ARTICOLO 11

FUNZIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

- Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale, ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti.
- 2. Le Commissioni esaminano preventivamente le più importanti questioni di competenza del Consiglio Comunale ed esprimono su di esse il proprio parere che è trascritto in un verbale e concorrono, nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio.
- 3. Le Commissioni possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione di programmi, progetti ed interventi, nonché alla gestione di Enti, Società, Aziende, Istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.
- 4. Le commissioni provvedono all'esame delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Presidente del Consiglio, e da questi illustrate nell'assemblea consiliare. D'intesa con il Presidente del Consiglio può riferire all'adunanza il presidente della commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal presidente della commissione, entro il termine fissato dal Consiglio per espletare l'incarico.
- 5. Le commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Presidente del Consiglio Comunale, il quale le trasmette al Segretario Generale per l'istruttoria prevista dalla normativa vigente. Quando l'istruttoria si conclude con il parere di regolarità contabile ed i pareri favorevoli previsti, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza utile. Se i pareri sono, in tutto od in parte, contrari, la proposta è restituita dal Presidente del Consiglio Comunale alla commissione, che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.

ARTICOLO 12

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

- 1. Il Presidente, accertata la presenza del numero legale dichiara aperta e valida la seduta
- Se il numero legale non viene raggiunto nel termine di trenta minuti dall'orario stabilito per l'inizio della seduta, la stessa è dichiarata deserta. Della seduta dichiarata deserta viene redatto apposito verbale con l'indicazione del nome degli intervenuti e degli assenti.
- 3. Il Presidente, seduta stante, può fissare la data della nuova convocazione.

ARTICOLO 13

SEGRETERIA COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI – VERBALE DELLE SEDUTE – PUBBLICITÀ DEI LAVORI

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal dipendente comunale designato dal responsabile di servizio, a cui spetta organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo. Il segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione; redige il verbale delle adunanze, che viene sottoscritto dallo stesso e dal Presidente della commissione e depositato con gli atti dell'adunanza. Il

Presidente, invece della verbalizzazione scritta, sentita la commissione, può consentire la registrazione audio della seduta e attribuirvi il valore di verbale.

In questo caso sarà cura del Presidente stesso disporre un atto che riporti la presenza dei componenti. I verbali sono approvati quanto prima in una delle adunanze successive a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.

2. Copie dei verbali delle adunanze delle commissioni vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai Consiglieri Comunali. Ove il Segretario Generale lo ritenga necessario segnala ai responsabili dei servizi interessati, indirizzi, osservazioni e rilievi relativi a quanto di loro competenza.

ARTICOLO 14

RICHIESTA DI ATTI E DI DATI

1. Ogni Commissione, prima di esaminare gli argomenti ad essa deferiti, può fare richiesta al Sindaco perché sia sentito il parere di altra Commissione.

ARTICOLO 15

DIRITTO DI ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

- 1. I Consiglieri Comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle norme vigenti.
- 2. Ai Consiglieri Comunali è dovuto il gettone di presenza, secondo le disposizioni di legge vigenti, nella misura fissata dalla legge per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio e delle Commissioni Consiliari comunali, istituite da Leggi statali o regionali e per le commissioni permanenti e speciali, nella stessa misura prevista per le adunanze del Consiglio. L'importo mensile dei gettoni di presenza percepiti non può superare un quarto dell'indennità del Sindaco.
- 3. Il gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali nelle ipotesi in precedenza elencate è cumulabile per riunioni che si tengano nell'ambito della stessa giornata, solo se convocati con atti separati. Agli Amministratori, ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dalla Legge, non è dovuto il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari permanenti. L'indennità di presenza è dovuta agli Amministratori predetti per la partecipazione alle sedute delle altre commissioni comunali previste da Leggi statali o regionali.
- 4. I Consiglieri partecipano a tutte le sedute del Consiglio e delle Commissioni Comunali permanenti e speciali alle quali sono nominati.
- 5. I Consiglieri Comunali, formalmente delegati dal Consiglio o dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, pernottamento e soggiorno purché documentate, secondo quanto stabilito dalla Legge.

ARTICOLO 16

ENTRATA IN VIGORE

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

Commento [R1]:

INDICE

ART. 1 - RICHIAMO AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONS	IGLIO
COMUNALE E ALLO STATUTO	PAG. 1
ART. 2 - ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI	_PAG. 1
ART. 3 - COMMISSIONI SPECIALI	PAG. 1
ART. 4 - COMMISSIONE PER LO STATUTO ED I REGOLAMENTI	_PAG. 2
ART. 5 - COMMISSIONI D'INDAGINE RISERVATA	PAG. 2
ART. 6 - COMMISSIONI DI STUDIO E CONSULTE	_PAG. 3
ART.7 - COMPOSIZIONE E NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSION	I PAG.3
ART. 8 - PRESIDENZA E CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI	_PAG. 3
ART. 9 - DECADENZA	PAG. 4
ART.10-FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI	PAG. 4
ART. 11 - FUNZIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI	PAG. 5
ART. 12 - SEDUTE DELLE COMMISSIONI	PAG. 5
ART. 13 - SEGRETERIA COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI - VERBAL	.E
DELLE SEDUTE - PUBBLICITA' DEI LAVORI	PAG. 5
ART. 14 - RICHIESTA DI ATTI E DI DATI	PAG. 6
ART. 15 - DIRITTO DI ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO	
ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE	PAG. 6